



CIRCOLARE AREA CONTABILITÀ/FISCALE del 31 gennaio 2023

Oggetto: Rottamazione Quater- Definizione agevolata

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto rilevanti disposizioni in favore dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari o cartelle di pagamento, anche in corso di rateizzazione alla data del 1° gennaio 2023.

La possibilità di definizione agevolata di tali debiti è relativa a:

- **Avvisi bonari;** (art. 1- comma 153 e seguenti)
- **Cartelle di pagamento fino a € 1.000;** (art. 1- comma 222 e seguenti)
- **Cartelle di pagamento per importi superiori a € 1.000;** (art. 1- comma 231 e seguenti)

Avvisi Bonari

La Legge di bilancio 2023 ha fornito la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art.36- bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72), riducendo le sanzioni relative alle irregolarità e dando la possibilità altresì di definire in modo agevolato le rateazioni relative ai periodi di imposta per gli anni 2019, 2020 e 2021 per le quali:

- il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 (30 giorni dalla notifica);
- oppure vengono notificate successivamente al 1° gennaio 2023;

1

Per gli avvisi bonari in corso di rateizzazione, leggesi quanto di seguito riportato.



La definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive dovute **per intero**, nonché il pagamento delle sanzioni **ricalcolate nella misura del 3%** rispetto **al 10 % ordinariamente applicabile** in sede di comunicazione degli esiti sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento deve essere effettuato:

- ✓ per il 100% del dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario o in massimo 20 rate;
- ✓ per gli avvisi bonari già in corso di rateizzazione le regole sopra indicate si applicano **solo alla restante parte del debito** riferito alle rate che ancora devono scadere. Le rate pregresse restano acquisite per l'intero importo pagato.

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.



A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli avvisi bonari possono essere rateizzati **in 20 rate trimestrali**. Dunque, è **abrogata la norma** che prevedeva che gli importi **fino a € 5.000 potevano essere rateizzati in un massimo di 8 rate trimestrali**.



Cartelle di pagamento fino a € 1.000

La Legge di Bilancio 2023 prevede l'**annullamento automatico**, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, **dei debiti di importo residuo inferiore a € 1.000** (comprensivo di capitale, iscrizione a interessi per ritardata ruolo e sanzioni), affidati agli agenti per la riscossione dal **01.01.2000** al **31.12.2015** dalle:

- Amministrazioni statali
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici previdenziali.

Relativamente ai debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati per la riscossione agli **enti diversi da quelli sopra citati** – ad esempio Comuni o enti di previdenza privati – **lo stralcio è solo parziale** e riguarda la sola quota relativa a interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Si precisa che nel caso di sanzioni **per violazioni del Codice della strada** e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica **limitatamente agli interessi** e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure di notifica della cartella di pagamento.

Cosa si azzera, cosa si paga

Oggetto	Periodo affidamento	Cosa si annulla	Cosa si paga
Tributi locali fino a 1.000 € (Imu, Tari, tassa soggiorno etc.)	dal 1/1/2000 al 31/12/2015	Interessi ritardata iscrizione a ruolo; interessi di mora; sanzioni	Capitale; spese procedure esecutive e di notifica
Sanzioni e violazioni codice della strada (multe) fino a 1.000€	dal 1/1/2000 al 31/12/2015	Interessi denominati	Capitale; spese procedure esecutive e di notifica;
Imposte dirette (Irpef, Ires), indirette (IVA, registro, bollo) fino a 1.000€	dal 1/1/2000 al 31/12/2015	Cancellazione totale	Non si paga
Importi liquidati dalle camere di commercio fino a 1.000€	dal 1/1/2000 al 31/12/2015	Cancellazione totale	Non si Paga

Si precisa che gli enti creditori diversi dalle agenzie fiscali, dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare lo stralcio dei debiti con provvedimento adottato entro il 31.1.2023

L’annullamento della cartella avviene in modo automatico dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023



Cartelle di pagamento superiori a € 1.000

Possibilità di definizione agevolata ad ampio raggio per le **cartelle** che non rientrano nell'annullamento automatico e che riguardano il periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**. La **rottamazione quater**, consente al contribuente di pagare solo quanto dovuto a **titolo di capitale, a titolo di rimborso spese** per le eventuali procedure esecutive e per **i diritti di notifica**, mentre **non saranno dovute le somme a titolo di interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio**.



La rottamazione quater prevede il pagamento in **unica soluzione entro il 31 luglio 2023**, o il **pagamento a rate** fino ad un **massimo di 18**, con scadenza rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2023** e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Come già previsto in passato per la sanatoria occorre presentare **un'apposita dichiarazione all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2023**. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il totale dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. L'accoglimento della domanda:

- A. sospende i termini di prescrizione e decadenza;
- B. sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- C. vieta l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- D. vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- E. vieta di considerare "irregolare" il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta;

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per l'apposito incarico alla predisposizione della dichiarazione di adesione.